



COMUNE DI STATTE

Provincia di Taranto

COPIA ORDINANZA SINDACALE

ORD. SINDACALE N. 16 DEL 13-07-2026

REG. GEN. N. 101 DEL 13-07-2026

OGGETTO:	Divieto del gioco del pallone, di tutti i giochi, sport e altre attività, nonché schiamazzi nelle ore serali e notturne che arrechino molestie e disturbo. Divieto di provocare schiamazzi o accedere fuori dagli orari stabiliti nel parco giochi e campetto da calcio.
-----------------	--

IL SINDACO

Premesso che:

- Giungono continue lamentele a causa di schiamazzi fino a tarda notte, in particolare da persone anziane e da tanti cittadini, che causa lavoro sono costretti ad alzarsi molto presto;

Stabilito che nelle ore serali e notturne è assolutamente vietato praticare il gioco del pallone, sport e altre attività che arrechino molestie, disturbo o mettano in pericolo l'incolumità delle persone;

Atteso che tra l'altro, tutta l'area del parco giochi sito nei pressi del Ponte Angelo Gigante è prettamente autorizzata alla fruizione solo ed esclusivamente a bambini fino all'età di 12 anni e ai relativi accompagnatori (familiari), come lo stesso il campetto da calcio che è autorizzato alla fruizione solo per ragazzi dalle ore 09,00/13,00 e 16,30/24,00 e fuori detti orari è vietato il relativo accesso a prescindere dell'attività del gioco stesso;

Considerato che:

- I giochi con il pallone determinano disturbo alla quiete dei cittadini, specie se svolti in orari serali e notturni;

- Gli schiamazzi e ogni altro tipo di sport e giochi arrecano disturbo e molestie a persone anziane, ammalati e lavoratori in particolare;
- Le condotte di cui sopra rappresentano un pregiudizio per i diritti fondamentali delle persone in quanto impediscono l'utilizzo libero e tranquillo di spazi ed aree pubbliche e la mancanza di serenità delle persone;

Valutata la necessità, alla luce di quanto evidenziato, di:

- Predisporre strumenti per scoraggiare e regolamentare l'utilizzo delle aree sopra citate per lo svolgimento del gioco del pallone e di qualsiasi gioco o sport e comunque di tutte quelle attività che sono di nocumento per il decoro, la serenità e la sicurezza delle persone;
- Intraprendere ogni utile iniziativa tendente al rispetto delle norme che regolano la vita e la convivenza civile ed a migliorare le condizioni di vivibilità delle aree, edifici e zone più volte sopra citate;
- Intervenire al fine di eliminare situazioni che possano pregiudicare il decoro e la vivibilità urbana.

Ritenuto, quindi opportuno, vietare:

- Lo svolgimento del gioco del pallone, di altri giochi, di attività sportive in genere fuori dalle fasce orarie consentite e/o che non siano preventivamente autorizzati, allo scopo di garantire l'ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici nonché scongiurare pericoli per l'incolumità e la serenità delle persone
- La frequentazione e lo stazionamento nel parco giochi al di fuori dall'orario consentito, a ragazzi/e che abbiano un'età superiore ai dodici anni;
- La frequentazione e lo stazionamento nel campetto da calcio al di fuori degli orari previsti (09,00/13,00 – 16,30/24,00);
- Schiamazzi sotto ogni forma vocale o sonora nell'area della Piazza dello Sport, parco giochi, campetto da calcio, nelle ore del primo pomeriggio 13,00/16,30 e nelle ore serali e notturne 24:00/09:00;

Preso atto che tali comportamenti e situazioni alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini che lamentano lesioni al diritto di riposo, al benessere, alla convivenza civile ed alla sicurezza ed incolumità pubblica e creando anche una turbativa al libero utilizzo degli spazi pubblici

Visti:

- l'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche e integrazioni;
- l'articolo 7 bis del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;

ORDINA

Per tutti i motivi indicati in premessa è vietato:

- che in ogni punto della piazza dello Sport sita sul Ponte Angelo Gigante è severamente vietato giocare a pallone, ad altri giochi o sport collettivi o individuali, dalle ore del primo pomeriggio 13,00/16,30 e nelle ore serali e notturne 24:00/09:00;
- che l'accesso al campetto di calcio è consentito tutti i giorni solo ed esclusivamente dalle ore: 09,00/13,00 e 16,30/24,00;
- che l'accesso e la permanenza nell'area del parco giochi, non è consentita dopo le ore 24:00 e

- comunque fuori dagli orari consentiti;
- bivaccare o porre in essere attività che determinano disturbo alla quiete dei cittadini nonché pericolo per l'incolumità e la sicurezza delle persone

Fatto salvo, il configurarsi di altre fattispecie di illecito penale e/o amministrativo, le violazioni della presente ordinanza sono punite, secondo quanto previsto dall'articolo 7 bis, commi 1 e 1bis del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000, con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00;

Ai sensi dell'articolo 16 della legge 24.11.1981, n. 689, ai trasgressori è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente ad euro 50,00 (doppio del minimo).

È fatta salva la facoltà per gli organi accertatori di provvedere al sequestro amministrativo cautelare delle cose utilizzate per commettere la violazione, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge n. 689/1981.

È fatta salva da parte di questo Ente e/o da privati cittadini la richiesta di eventuali risarcimenti di danni provocati.

All'atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento in violazione della presente ordinanza.

Le Forze dell'Ordine, sono incaricate di fare rispettare l'attuazione della presente ordinanza, intimando anche l'immediata cessazione dell'illecito da parte degli autori.

Avverte che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990, la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini previsti;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

La presente ordinanza annulla e sostituisce tutte le precedenti ordinanze, ha immediata efficacia e verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Statte.

Si dispone che la presente ordinanza, sia trasmessa a:

- S.E. Sig. Prefetto di Taranto;
- Sig. Questore di Taranto;
- Comando Stazione Carabinieri di Statte
- Comando Polizia Locale di Statte.

Dispone inoltre, al Responsabile AA.GG, la pubblicazione della presente all'albo pretorio

Statte, 13/07/2026

Il Sindaco
Dott. Fabio SPADA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente ordinanza è stata pubblicata in data 13-07-2026 sull'Albo Pretorio online di questo Comune con il n. 840

STATTE, 13-07-2026

Il Responsabile AA.GG
Dott.ssa Monica GRECO

- E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
STATTE, lì 13-07-2026

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*